



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO

**PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL
GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AGLI ATTI DI GOVERNO DEL
TERRITORIO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 15/09/2014

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Funzioni del Garante della comunicazione verso terzi

Art. 4 – Funzioni del Garante della comunicazione all'interno delle procedure

Art. 5 – Strumenti e risorse

Art. 6 – Nomina del Garante della comunicazione

Art. 7 – Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione del Comune di Greve in Chianti, come dispone l'art. 19, comma 2 della L.R. 1 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" e ss.mm.ii., di seguito denominata legge.

Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui al successivo art. 2.

Il garante della comunicazione assicura a tutti i cittadini e ai soggetti interessati la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione ed adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, nello spirito della partecipazione dei cittadini alla formazione dei procedimenti amministrativi, nell'ottica della trasparenza degli atti amministrativi, con l'obiettivo di predisporre azioni democratiche, condivise e consapevoli. I risultati delle attività partecipative contribuiscono alla definizione del contenuto dello strumento della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, secondo le determinazioni motivatamente assunte dall'amministrazione comunale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il garante della comunicazione, ai sensi dell'art. 18 della legge, è istituito per ogni procedimento relativo alla redazione dei seguenti strumenti urbanistici:

- Piano Strutturale, disciplinato dall'art. 53 della legge, e relative varianti.
- Regolamento Urbanistico e relative varianti, disciplinato dall'art. 55 della legge;
- Piano complesso d'intervento e relative varianti, disciplinato dall'art. 56 della legge;
- Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni in attuazione dell'art. 58 della legge;
- Piani e programmi di settore dai quali derivino varianti all'assetto territoriale costituito dallo strumento della pianificazione territoriale vigente;
- Accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati che comportino varianti allo strumento della pianificazione territoriale.

Art. 3 – Funzioni del garante della comunicazione verso terzi

Per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini dovrà essere garantita la divulgazione delle notizie con mezzi di comunicazione ad ampia diffusione quale la pubblicazione di articoli o notizie sul sito ufficiale internet dell'ente, nonché, per casi particolarmente significativi, sui giornali quotidiani a tiratura locale.

In ogni caso il garante dovrà:

- a) rendere pubblico il programma, condiviso con l'Amministrazione Comunale, dell'attività che intende svolgere all'inizio del procedimento di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio;
- b) redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento da trasmettere agli Uffici del Comune che si occupano di informazione/comunicazione (U.R.P., Ufficio Stampa, C.E.D., S.I.T.), finalizzata alla pubblicazione di articoli o notizie sul sito ufficiale internet dell'ente, di avvisi e manifesti da collocare presso l'albo pretorio, i competenti Settori Tecnici e la sede dell'URP;
- c) assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare gli atti adottati e approvati dall'Amministrazione Comunale durante il processo di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio;

- d) assumere, in accordo con l'amministrazione comunale, ogni iniziativa utile ad assicurare un'appropriata informazione al fine di rendere effettiva ed efficace la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento e promuovere forme particolari di comunicazione in riferimento agli atti adottati e approvati dall'Amministrazione Comunale, durante il processo di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, anche con il supporto dei professionisti incaricati della redazione degli strumenti urbanistici e degli uffici comunali coinvolti;
- e) organizzare la fornitura di copie (in formato cartaceo o digitale) degli atti adottati e approvati dall'Amministrazione Comunale durante il processo di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, su richiesta dei soggetti interessati, e con onere finanziario a carico di questi ultimi, laddove non consultabili in libera visione sul sito istituzionale del Comune;
- f) Riferire al Sindaco e al Consiglio Comunale.

Art. 4– Funzioni del garante della comunicazione all'interno delle procedure

Il garante opera in rapporto di costante coordinamento e collaborazione con il Responsabile del procedimento, con gli Uffici coinvolti nelle procedure, con il gruppo di progettisti incaricati della redazione dello strumento urbanistico, e deve essere pienamente informato delle scelte strategiche del progetto in modo da poter svolgere i compiti di cui al presente e al precedente articolo.

Il Garante di norma partecipa alle presentazioni pubbliche, ai confronti con associazioni e portatori di interessi, al dibattito in Commissioni o presso gli Organi istituzionali degli Enti sovraordinati, e alle riunioni degli organismi collegiali dell'Amministrazione Comunale.

Ogni provvedimento relativo all'adozione ed approvazione degli atti di cui all'art. 2 deve essere comunicato al garante.

Il garante della comunicazione provvede alla stesura del rapporto sull'attività svolta all'interno del procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 20 comma 2 della LRT 1/2005, che trasmette al Responsabile del procedimento per gli adempimenti necessari previsti dalla legge. Al fine di evitare duplicazioni, le procedure partecipative ed il rapporto sull'attività svolta, si coordinano con le procedure e gli atti previsti dalla normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica.

Nel rapporto il Garante:

- esplicita le iniziative poste in essere e le modalità informative che, su iniziativa del Responsabile del procedimento, dei professionisti redattori dello strumento urbanistico o su propria sollecitazione, hanno accompagnato l'espletamento della fasi del procedimento;
- riferisce se le attività relative all'informazione e alla partecipazione abbiano prodotto risultati significativi nella formazione degli strumenti urbanistici sia in termini quantitativi che qualitativi, e se le osservazioni e i contributi pervenuti abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
- riferisce della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento da parte di soggetti interessati.

Art. 5 – Strumenti e risorse

Il comune di Greve in Chianti mette a disposizione del garante della comunicazione adeguate risorse in modo da rendere possibile, efficace ed effettivo l'esercizio delle proprie funzioni. A tal fine, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge regionale 1/2005, il Comune assicura la disponibilità di risorse adeguate da imputarsi nel capitolo del PEG affidato al Responsabile dell'Unità Organizzativa/Settore competente.

Il Garante si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni della collaborazione del Responsabile del procedimento, del personale dell'U.O.A. Ufficio di Piano, del Settore Urbanistica-Edilizia, dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, dell'U.R.P., del C.E.D., e dei mezzi a loro disposizione, nonché, ovviamente, dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Settori dell'Ente.

Art. 6 – Nomina del Garante della comunicazione

Il garante della comunicazione è nominato, per ogni procedimento di formazione degli strumenti urbanistici di cui all'art. 2, con Decreto di nomina del sindaco, informata la Giunta Comunale.

Il ruolo del Garante della comunicazione può essere svolto da un dipendente dell'Ente o da un soggetto esterno dotato dei requisiti necessari.

Di norma la scelta dovrà orientarsi verso soggetti dotati di idonea preparazione e conoscenze in diritto amministrativo, in diritto urbanistico, con adeguate doti di iniziativa, autonomia operativa, comunicativa e facilità di contatto con il pubblico.

A norma dell'art. 19, comma 2bis della legge regionale 1/2005, non può essere nominato garante della comunicazione il responsabile del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici di cui all'art. 2.

La nomina ha effetto dalla data del decreto sindacale e copre tutto il periodo occorrente alle procedure di pianificazione fino alla definitiva approvazione dello strumento urbanistico di riferimento.

Se il Garante è nominato tra i dipendenti dell'Ente vige il principio dell'omnicomprensività del trattamento economico di qualifica e posizione, fatto salvo l'eventuale riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario.

Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, dovranno essere seguite le procedure e le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici”. In questo caso i compensi sono stabiliti nell'atto di selezione prescelto e l'affidamento avverrà con determinazione del Responsabile dell'Unità Organizzativa/Settore competente a seguito di esperimento di una delle forme di selezione previste nel decreto.

La nomina del Garante della comunicazione sarà effettuata prima o contestualmente all'atto di avvio del procedimento ex art. 15 della legge regionale o, ove consentito, prima dell'adozione dell'atto.

Art.7 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore unitamente all'esecutività della deliberazione che lo approva.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.